

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di Costruzione Case Lavoratori (Ina-Casa) nel
Comune di Ceglie Messapico - 2° nucleo - Cantiere
18049.-

IMPRESA - Carparelli Natale - Fasano

Importo aggiuntivo al nettoL. 529.491.-

Repertorio N° 4198-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno sei del
mese di maggio, nella sede dell'Istituto Autonomo Ca-
se Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via
G. E. Casimiro, 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 12.11.1955, n. 347 ai sensi dell'Art. 151
e 153 del R. D. L. 26.4.1938, n. 1165 richiamato in vi-
gore dall'Art. 8 della Legge 2 luglio 1949 n. 400, alla
stipulazione dei contratti, in forma pubblico ammini-
strativa sono comparsi, senza l'assistenza dei testi-
moni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me
e giuste l'art. 28 della vigente Legge notarile del

18-5-1963

Registrato a Brindisi li

1570 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Vincenzo Palma

DIRETTORE DI 2. CL.

l.to illeggibile

12.2.1913, n. 89;

1°)-Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

2°)- Il Sig. Carparelli Natale, Impresa Edile, nato il 2.2.1929 in Fasano e ivi residente alla via Leopardi ;

3°)- Il Sig. Nicola Carparelli, nato il 5.6.1927 in Fasano, titolare dell'Impresa Edile omonima, ed ivi residente in via Leopardi n. 53, nella sua qualità di supplente come all'art. 7 del contratto principale.

P R E S S O

-CHE con contratto 27 novembre 1961, n. 3839 di repertorio, registrato a Brindisi il 12.12.1961 al n. 1003 Mod. I, l'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Natale Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Ceglie Messapica(Cant. 18049 Ina-Casa) per l'importo di L. 44.825.625.- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 8,05% (Lire Otto e centesimi cinque per cento).-

-CHE con atto aggiuntivo del 20.12.1962, n. 4099 di repertorio-registrato a Brindisi il 21.12.1962, al n. 793, mod. I l'importo contrattuale veniva elevato a nette L. 48.220.264.-

-CHE in data 7.1.1963 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di miglioramento dell'importo di L. 529.491- al netto del ribasso contrattuale di L. 8.05% (L. Otto e centesimi cinque per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota 26081/PS del 24.4.1963 (Allegato 1), per L. 529.491.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2.- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori, di cui al contratto principale ed all'atto aggiuntivo del 20.12.1962, viene elevato da nette L. 48.220.264.- a nette Lire 48.749.755.-

ART. 3.- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L. 8.05% (Lire otto e centesimi cin-

que per cento).-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane fisso quello stabilito nel contratto principale e nell'atto aggiuntivo del 20.12.1962.-

ART. 6°)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L. 8,05% (Lire otto e centesimi cinque per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9°)- In applicazione dell'art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto sola-

mente al pagamento dell'imposta minima fissa.-
E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e
stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate quattro per intero e righe quattro si-
no a questo punto della quinta facciata, il quale
viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti co-
stituite dopo che da me si è data lettura di esso
ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime
che lo hanno riconosciuto su mia richiesta confor-
me alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Natale Carparelli

" : Nicola Carparelli: impresa supplente -

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



Per copia conforme

21 AGO. 1964

Brindisi, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)